

STATUTO
dell'Associazione di Promozione Sociale
"STATUS EQUO APS"

ART. 1 - Costituzione, denominazione e sede

- 1) È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, una Associazione di Promozione sociale denominata: "STATUS EQUO APS", con sede in Castel Maggiore (BO), via Giorgio La Pira n. 30, e sedi operative in Bari e Monza (con possibilità di costituire altre sedi secondarie o operative), operante senza fini di lucro.
- 2) Il trasferimento della sede legale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.
- 3) La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2 - Scopi e attività

- 1) L'Associazione è apartitica e laica e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni. L'Associazione si pone il fine di contribuire alla realizzazione di un mondo in cui si riconosca il valore di tutte le diversità e in cui esse stesse siano alla base dell'unità, della solidarietà e dell'armonia dei popoli. Per farlo, l'Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale:
 - educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
 - ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
 - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
 - attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di

1
Doro Carmo, Vice Presidente, Presidente, Giallone, Filippi

condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata

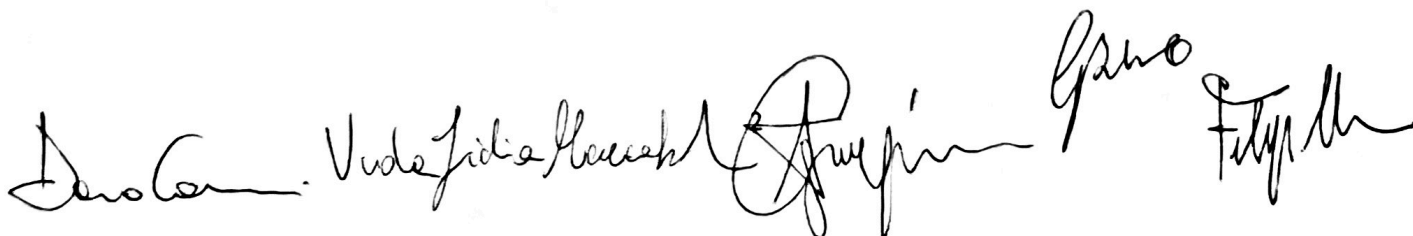
2) In particolare, per la realizzazione degli scopi prefissati e nell'intento di agire in favore della collettività, l'Associazione si propone di:

In Italia:

- Ideare e realizzare attività ed eventi di educazione, informazione e sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza e alle comunità beneficiarie dei progetti sulle tematiche di:
 - Cooperazione allo sviluppo;
 - Uguaglianza, solidarietà e sviluppo sostenibile;
 - Mutamento della società civile indotte dal fenomeno migratorio;
 - Promozione della solidarietà e del volontariato;
 - Contrasto all'ineguaglianza e alla violenza di genere;
- Facilitare il dialogo sulle tematiche migratorie e l'integrazione nei Paesi di accoglienza promuovendo la partecipazione alla vita civica e sociale;
- Ideare e realizzare attività di formazione, aggiornamento, perfezionamento e informazione rivolte alle scuole, a volontari e cooperanti in progetti di solidarietà internazionale, alla società civile e a qualsiasi soggetto interessato;
- Collaborare con Enti ed Associazioni pubbliche o private che perseguano le medesime finalità solidaristiche ed umanitarie;

All'estero:

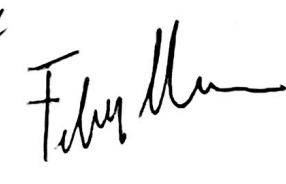
- Elaborare e realizzare progetti di cooperazione allo sviluppo, di aiuto umanitario, di assistenza sociale, di salvaguardia della pace, di pianificazione ambientale sostenibile e di cooperazione decentrata tendenti allo sviluppo autonomo dei Paesi in via di sviluppo e non solo, nel rispetto della cultura e delle tradizioni del luogo e valorizzando le risorse locali;

The bottom of the document features several handwritten signatures in black ink. From left to right, there is a signature that appears to be 'Dario Com.', followed by 'Vide Fidia', and then three more distinct signatures, including one that looks like 'Gino' and another that is more stylized.

- Costruire legami internazionali tra persone e culture diverse, attraverso i principi della cooperazione e della solidarietà perseguendo il rispetto e la difesa dei diritti umani;
 - Supportare altri Enti e Associazioni che perseguano le medesime finalità solidaristiche ed umanitarie nella stesura e nella realizzazione di progetti di cooperazione allo sviluppo.
- 3) Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed ai loro familiari nonché nei confronti di terzi, e sono svolte in modo continuativo e in prevalenza tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.
- 4) In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, nei limiti previsti dalla normativa vigente.
- 5) L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative.
- 6) Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle suddette attività nella nota integrativa al bilancio.

ART. 3 - Risorse economiche

- 1) L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, da:
- Quote e contributi degli associati;
 - Contributi di privati;
 - Eredità, donazioni e legati;
 - Contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
 - Contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
 - Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - Erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
 - Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
 - Proventi da attività accessorie dell'Associazione;
 - Ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
- 2) È vietata la distribuzione, anche indiretta, del fondo comune costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo - di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

  ³   

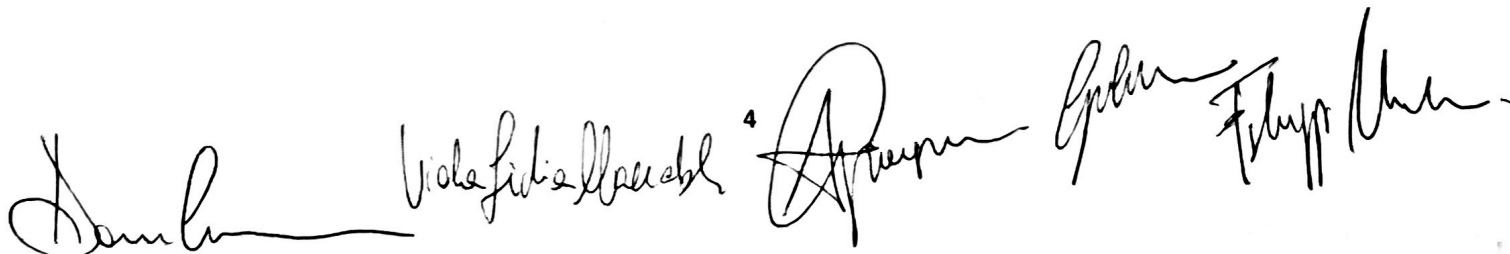
- 3) Gli utili e gli avanzi di gestione debbono essere impiegati esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 4) L'attività volontariato non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione.
- 5) La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con cui il volontario è socio o associato.
- 6) L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico-finanziario e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.
- 7) Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati contestualmente alla convocazione dell'Assemblea che ne disporrà l'approvazione.
- 8) I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

ART. 4 – Membri dell'Associazione

- 1) All'Associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione in merito a sesso, nazionalità, razza, lingua, religione, opinioni politiche condizioni personali o sociali, tutti i soggetti nonché tutte le persone giuridiche private senza scopo di lucro che decidono di perseguire le finalità dell'Associazione e che si impegnano a rispettarne lo Statuto.
- 2) I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'Associazione si propone.
- 3) Il numero degli aderenti è illimitato. Il numero delle persone giuridiche associate di cui al comma primo, diverse dalle associazioni di promozione sociale, non deve essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.
- 4) L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.
- 5) L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

ART. 5 – Procedura di ammissione dei soci

- 1) L'ammissione di un nuovo associato è deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. La deliberazione è comunicata all'interessato per via telematica entro 60 giorni ed annotata nel libro degli associati.
- 2) Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione del nominativo del nuovo aderente nel libro dei soci, dopo che lo stesso avrà versato la quota associativa annuale (con contestuale rilascio della tessera associativa).



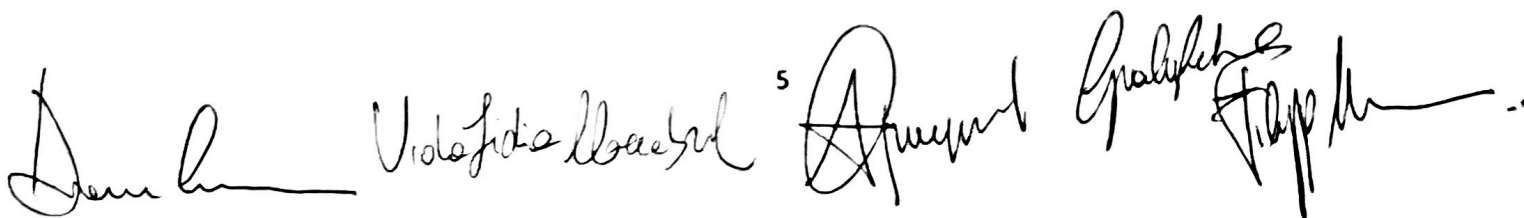
- 3) In caso di rigetto della domanda di ammissione, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, l'aspirante associato o il rappresentante legale della persona giuridica ha la facoltà di richiedere che l'Assemblea si pronunci sul rigetto alla prima convocazione utile. Resta fermo il diritto di chiedere all'Assemblea il riesame della propria decisione.
- 4) In caso di domanda di ammissione quale associato presentata da un soggetto (persona fisica) minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale.
- 5) In caso di domanda di ammissione presentata da un soggetto diverso dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

ART. 6 – Perdita della qualità di socio

- 1) La qualità di socio si perde per:
 - Decesso;
 - Recesso;
 - Decadenza causa mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, oppure trascorsi due mesi dal sollecito;
 - Esclusione (per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione; per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione).
- 2) L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima Assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.
- 3) Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile. Il recesso o l'esclusione del socio viene annotato da parte del Consiglio Direttivo sul libro degli associati.
- 4) Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate. Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

ART. 7 - Diritti e doveri dei soci

- 1) I soci hanno diritto a:
 - Partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente Statuto e dai regolamenti associativi;
 - Godere dell'elettorato attivo e passivo (nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari);
 - Chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente Statuto;
 - Formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente Statuto;
 - Essere informati sull'attività associativa;



- Esaminare i libri sociali e prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo che entro 14 giorni fornirà indicazioni per l'accesso allo spazio di archiviazione digitale nel quale sono pubblicati e disponibili i libri sociali.

2) I soci sono tenuti a:

- Osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- Astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione o che ne danneggi immagine e/o interessi;
- Essere in regola con il versamento della quota associativa;
- Contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

ART. 8 - Organi dell'Associazione

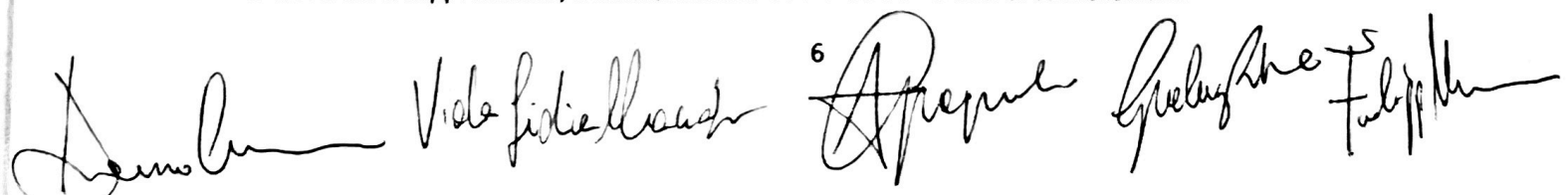
1) Gli organi dell'Associazione sono:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Vice Presidente;
- Collegio dei Revisori.

- 2) L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ART. 9 – L'Assemblea

- 1) L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è costituita dai soci dell'Associazione e ne è l'organo sovrano.
- 2) Le deliberazioni validamente assunte dall'Assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti; all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.
- 3) Nelle assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati iscritti da almeno un mese nel libro soci.
- 4) L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente a mezzo di avviso scritto, anche per il tramite di ausili telematici, almeno 15 giorni prima della data della riunione. L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione.
- 5) L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.
- 6) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.
- 7) L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

 *Voto fiduciario* ⁶ *Presidente* *Vicepresidente* *5* *Fiduciario*

- 8) L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno tre quarti degli associati; in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati.
- 9) Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti con diritto di voto. Ciascun associato ha un voto. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione; ogni associato non può ricevere più di una delega.
- 10) È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
- 11) L'Assemblea ordinaria:
- Nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - Nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
 - Approva il bilancio;
 - Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - Delibera sugli eventuali ricorsi presentati dai soci esclusi;
 - Delibera sugli eventuali ricorsi presentati dagli aspiranti soci avverso la reiezione delle domande di ammissione da parte del Consiglio Direttivo;
 - Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - Fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
 - Destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
 - Delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio Direttivo.
- 12) L'Assemblea straordinaria delibera:
- Sulle modifiche dello Statuto sociale;
 - Sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
 - Sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell'articolo 20.
- 13) Per modificare lo Statuto occorrono, in prima convocazione, il voto favorevole della metà più uno degli associati presenti; in seconda convocazione occorre il voto favorevole dei tre quarti dei presenti. Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 giorni dalla seconda convocazione, con quorum di partecipazione pari a 1/3 dei soci e con decisioni prese all'unanimità.
- 14) Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
- 15) Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti dell'organo di amministrazione non hanno diritto di voto.

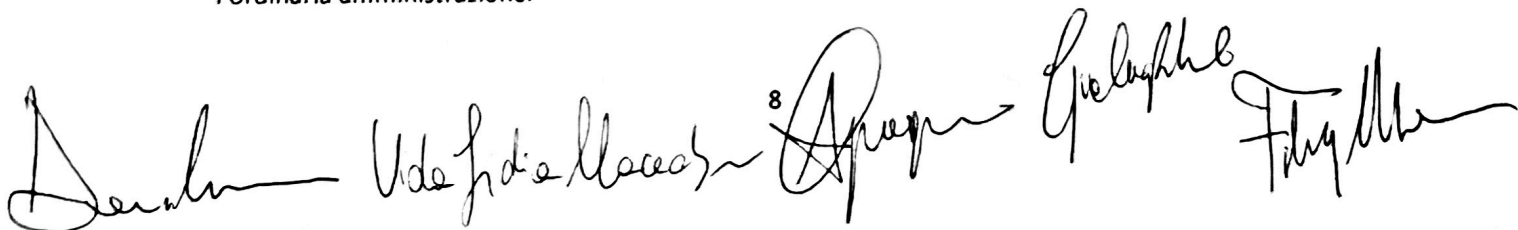
 Five handwritten signatures in black ink, likely representing the members of the board of administration or the assembly.

ART. 10 - Consiglio Direttivo

- 1) Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo e amministrativo dell'Associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale.
- 2) Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 5, eletti dall'Assemblea dei soci. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per 3 anni e sono rieleggibili per 4 mandati consecutivi. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati.
- 3) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.
- 4) Il Consiglio Direttivo, può costituire, tra i suoi componenti, una direzione esecutiva composta da presidente e vicepresidente, segretario, tesoriere e da uno o più altri consiglieri, alla quale delega le attività necessarie per attuare le deliberazioni del consiglio medesimo.
- 5) Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta, da spedirsi anche per e-mail, almeno 3 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.
- 6) Il Consiglio Direttivo di regola è convocato una volta al mese e ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice-Presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.
- 7) Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
- 8) I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ne ha svolto le funzioni e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.
- 9) Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva. In alternativa il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere del mandato dell'intero Consiglio. Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.
- 10) Il Consiglio Direttivo:
 - Nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente e un Segretario;
 - Cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - Predisporre il bilancio o rendiconto economico-finanziario;
 - Stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
 - Delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
 - Delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
 - Provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

ART. 11 - Presidente

- 1) Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

The bottom of the document features five handwritten signatures in black ink. From left to right, they appear to be: a signature starting with 'D', a signature starting with 'V', a signature starting with 'A', a signature starting with 'G', and a signature starting with 'F'. The signatures are fluid and cursive.

- 2) Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
- 3) In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio Direttivo. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice-Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.
- 4) Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Art.12 - Collegio dei Revisori

1. Il Collegio dei Revisori ha funzioni di controllo amministrativo-finanziario ed è composto da 2 membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, eletti dall'Assemblea anche fra i non associati.
2. Il Collegio resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo e i suoi membri sono rieleggibili.
3. Il Collegio dei Revisori controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto.
4. Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.
5. Al ricorrere dei requisiti dell'art. 30 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, sarà costituito l'Organo di Controllo.

Art.13 - Libri sociali obbligatori

- 1) L'Associazione deve tenere:
 - Il libro degli associati;
 - Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
 - Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori.
- 2) Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa istanza scritta da presentare nelle forme, con le modalità e nei limiti previsti in apposito regolamento che deve assicurare tempi certi e rapidi di risposta.

Art.14 - Clausola compromissoria

- 1) Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente Statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un amichevole conciliatore, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro 60 giorni dalla nomina.
- 2) Il conciliatore, qualora non individuato preventivamente dall'Assemblea, è nominato di comune accordo tra le parti contendenti e, in difetto di accordo entro trenta giorni, dal Consiglio Direttivo.
- 3) La determinazione raggiunta con l'ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. In caso di mancato accordo, sulla controversia decide in via definitiva l'Assemblea a maggioranza dei componenti.



Art.15 - Scioglimento

1) In caso di scioglimento o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore individuato in sede di assemblea straordinaria dei soci.

Art.16 - Rinvio

1) Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

AGENZIA DELLE ENTRATE - Ufficio di BOLOGNA

allegato dell'atto
Registrato al n. 7905 Serie 3

13 DIC. 2022

II DIRETTORE TERRITORIALE
DI BOLOGNA

Il Direttore
(Marta Cennamo)



[Handwritten signatures]